



Consiglio Regionale della Campania

Prot. n.2232 /Gen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Ai Presidenti delle Commissioni
Consiliari I e II

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo Studi e Ricerche

S E D E

Oggetto: Proposta di Legge "Norme in materia di ordinamento della comunicazione e della informazione istituzionale (Reg.Gen.n.244)

Ad iniziativa del Consigliere Scala.
Depositata in data 6 marzo 2007

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

- I Commissione Consiliare per l'esame;**
- II Commissione Consiliare per il parere.**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, **28 MAR. 2007**

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

VIII LEGISLATURA

Proposta di legge

*“Norme in materia di ordinamento della comunicazione
e dell’informazione istituzionale”*

Ad iniziativa del Consigliere Scala

Ruolo Generale n.244



Consiglio Regionale della Campania

“Norme in materia di ordinamento della comunicazione e dell'informazione istituzionale”

RELAZIONE

La funzione principale di questo ufficio è quella di selezionare, filtrare e veicolare il flusso delle informazioni provenienti dall'interno dell'ente/organizzazione verso gli organi di informazione.

I suoi principali interlocutori sono i mass media: quotidiani, radio, tv, riviste, ecc. in grado di raggiungere precisi e circoscritti target di utenza così come il pubblico di massa in generale.

L'ufficio stampa punta:

- a) garantire una costante comunicazione con le comunità dei campani residenti all'estero;
- b) contribuire a promuovere la conoscenza della Campania in Europa e nel mondo, informando su eventi e promuovendo iniziative di particolare rilevanza;
- c) favorire forme di collaborazione, di cooperazione, di scambio, di informazioni, conoscenze, saperi ed esperienze tra gli operatori addetti alle attività d'informazione e comunicazione istituzionale degli enti locali, singoli o associati;
- d) promuovere la comunicazione istituzionale della Regione attraverso interventi volti a favorire il coordinamento fra gli enti locali ed il loro rapporto con le rispettive comunità e con la pubblica amministrazione centrale;
- e) assicurare il coordinamento della propria attività di informazione e comunicazione con quella svolta dagli enti dipendenti dalla Regione, anche ai fini di una comunicazione capace di promuovere la conoscenza della Campania in Europa e nel mondo.
- f) promuovere la formazione del personale addetto ai processi di comunicazione istituzionale delle pubbliche amministrazioni campane e favorire la qualificazione e l'adeguamento alle esigenze della comunità regionale degli organi d'informazione e comunicazione operanti in Regione, promuovendo la ricerca in materia di tecnologie per l'informazione e la comunicazione e nelle tecniche per la comunicazione istituzionale.

Con la presente legge la Regione interviene al fine di rendere effettivo il diritto dei cittadini ad essere informati su attività e funzionamento delle istituzioni, per qualificare il sistema regionale dell'informazione, per sviluppare il pluralismo e per favorire la condivisione dei sistemi informativi



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 1

Disciplina regionale

1. La disciplina regionale in materia di ordinamento della comunicazione è approvata nel rispetto della normativa dell'Unione europea, delle regole predisposte in materia di telecomunicazioni dagli organismi internazionali e assunte dall'Unione europea e dallo Stato italiano, della normativa statale di principio in materia di ordinamento della comunicazione e di ogni altra normativa di principio ai sensi dell' articolo 117 della Costituzione.
2. La Regione, nel rispetto del principio di leale collaborazione, collabora con lo Stato per un effettiva armonizzazione della disciplina regionale con quella di principio statale e per l'adempimento della normativa comunitaria ed internazionale.
3. La politica regionale in materia di comunicazione è rivolta al cittadino, principale destinatario dei servizi forniti attraverso qualunque mezzo di comunicazione, in particolare modo tutelando i minori, la dignità dell'uomo, la diversità culturale, il diritto allo sviluppo della personalità e del lavoro attraverso le comunicazioni, nel rispetto della normativa comunitaria e statale di principio e favorendo il pluralismo.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 2

Finalità

1. La Regione interviene al fine di rendere effettivo il diritto dei cittadini ad essere informati su attività e funzionamento delle istituzioni, per qualificare il sistema regionale dell'informazione, per sviluppare il pluralismo e per favorire la condivisione dei sistemi informativi.

2 La Regione interviene al fine di rendere effettiva l'applicazione della legge 7 giugno 2000, n. 150 presso la regione Campania e negli enti locali subordinati.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 3

Definizioni

I. Ai fini della presente legge si intende per:

Capo ufficio stampa

Addetto stampa

Redattore

Responsabile URP

Comunicatore



Consiglio Regionale della Campania

**CAPO I
ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE**

Articolo 4

Iniziative di comunicazione istituzionale

La Regione provvede, in attuazione della presente legge:

- a) ad informare i cittadini con un linguaggio chiaro e semplice e attraverso media diversi ed integrati per raggiungere pubblici diversi, in modo da far conoscere le leggi, i programmi, gli atti, le iniziative, le attività nonché sulle opportunità ed i servizi offerti dall' ente e dagli organi ed enti regionali;
- b) a garantire la trasparenza amministrativa e l'esercizio dei diritti d'informazione, accesso ed intervento nei procedimenti amministrativi;
- c) a promuovere la semplificazione delle procedure e il miglioramento della funzionalità delle strutture delle amministrazioni pubbliche;
- d) ad acquisire informazioni e conoscenze in ordine a fenomeni ed esigenze della comunità regionale, nonché agli effetti delle politiche di intervento della regione, al fine di renderle più efficaci;
- e) a potenziare le forme di comunicazione rivolta ai cittadini, attraverso modalità d'interrelazione volte ad accrescere il pluralismo e la sensibilizzazione e partecipazione dei cittadini alla vita democratica e ai temi di rilevante interesse civile e sociale.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 5

Finalità della comunicazione istituzionale

1. L'attività di comunicazione istituzionale è rivolta in particolar modo a:

- a) garantire una costante comunicazione con le comunità dei campani residenti all'estero;
- b) contribuire a promuovere la conoscenza della Campania in Europa e nel mondo, informando su eventi e promuovendo iniziative di particolare rilevanza;
- c) favorire forme di collaborazione, di cooperazione, di scambio, di informazioni, conoscenze, saperi ed esperienze tra gli operatori addetti alle attività d'informazione e comunicazione istituzionale degli enti locali, singoli o associati;
- d) promuovere la comunicazione istituzionale della Regione attraverso interventi volti a favorire il coordinamento fra gli enti locali ed il loro rapporto con le rispettive comunità e con la pubblica amministrazione centrale;
- e) assicurare il coordinamento della propria attività di informazione e comunicazione con quella svolta dagli enti dipendenti dalla Regione, anche ai fini di una comunicazione capace di promuovere la conoscenza della Campania in Europa e nel mondo;
- f) promuovere la formazione del personale addetto ai processi di comunicazione istituzionale delle pubbliche amministrazioni campane e favorire la qualificazione e l'adeguamento alle esigenze della comunità regionale degli organi d'informazione e comunicazione operanti in Regione, promuovendo la ricerca in materia di tecnologie per l'informazione e la comunicazione e nelle tecniche per la comunicazione istituzionale.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 6

Collaborazione e cooperazione con gli enti locali

1. La Giunta regionale favorisce forme di collaborazione e di cooperazione con le attività di informazione e comunicazione svolte dagli enti locali, singoli o associati.
2. La Giunta regionale assicura il coordinamento della propria attività di informazione e comunicazione con quella svolta dagli enti dipendenti dalla Regione, anche ai fini di una comunicazione capace di promuovere la conoscenza della Campania in Europa e nel mondo.
3. Le attività di informazione e comunicazione sono attuate con le modalità e gli strumenti più idonei, in particolare mediante i mezzi di informazione di massa, le testate "on line" e multimediali, i sistemi informatici e telematici, la pubblicità e le affissioni, le attività editoriali, le funzioni di sportello, le relazioni pubbliche e le iniziative di comunicazione integrata.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 7

Attività di comunicazione, Strutture e funzioni

1. Le attività di comunicazione sono svolte dagli Uffici relazioni con il pubblico e dalle altre strutture organizzative competenti a tali attività secondo l'ordinamento interno.
2. Le attività di comunicazione hanno il seguente oggetto:
 - a) le attività di relazioni con il pubblico;
 - b) le iniziative di comunicazione istituzionale, pubblicitaria, integrata e multimediale;
 - c) l'organizzazione di manifestazioni ed eventi e la partecipazione a rassegne, fiere e congressi;
 - d) la redazione della carta dei servizi dell'ente;
 - e) la gestione delle procedure di reclamo.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 8

Comunicazione di leggi e regolamenti

1. Per rendere effettiva la conoscenza degli atti normativi di più diffuso interesse, alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione sono affiancati interventi di comunicazione legislativa integrata.
2. A tale fine, in sede di approvazione, l'organo deliberante individua le leggi ed i regolamenti che devono essere oggetto di apposite azioni di comunicazione.
3. L'attuazione degli interventi è affidata alle competenti strutture della Giunta regionale e del Consiglio regionale.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 9

Iniziative a supporto di interventi settoriali

1. Al fine di garantire la trasparenza e la pubblicità dell'azione regionale, ogni provvedimento relativo a piani, programmi, interventi che preveda lo stanziamento di risorse regionali deve essere corredato da uno schema contenente la previsione delle attività di informazione e comunicazione necessarie a diffonderne la conoscenza da parte dell'opinione pubblica e dei potenziali interessati.

2. Le attività di cui al comma 1 sono finanziate tramite riserva di una quota dei fondi disponibili per la realizzazione del relativo piano, programma o intervento, che tiene conto dell'ambito di rilevanza esterna del provvedimento, della dimensione e localizzazione dei possibili interessati e delle azioni di comunicazione ritenute più efficaci; in mancanza, il finanziamento è assicurato tramite i fondi stanziati nel bilancio regionale per le attività di informazione e comunicazione.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 10

Iniziative di Comunicazione in collaborazione con altri enti e soggetti

1. La Regione promuove e sostiene iniziative di comunicazione integrata in collaborazione con altri enti e soggetti pubblici, ed in particolare con gli enti locali, su programmi, interventi e iniziative, al fine di conseguire una più efficace azione informativa nei confronti della comunità regionale.
2. La Regione può realizzare iniziative di comunicazione in collaborazione con enti e soggetti privati e può partecipare ad iniziative private.
3. Per le finalità di cui alla presente legge, la Regione promuove la realizzazione e diffusione di programmi e servizi radiotelevisivi e radiofonici, tramite apposite convenzioni con l'emittenza pubblica e privata locale, e la realizzazione di servizi di informazione su giornali e periodici a stampa o elettronici, mediante rapporti convenzionali con i soggetti editoriali.



Consiglio Regionale della Campania

Capo III

Strutture ed attività d'informazione

Articolo 11

finalità dell'informazione istituzionale

1. Le attività di informazione sono svolte dagli uffici stampa degli enti, anche in forma convenzionata, con agenzia di stampa e con ogni altro soggetto, privato o pubblico che svolga una qualificata attività editoriale in forma cartacea od elettronica ed hanno ad oggetto:

- a) la cura dei rapporti con i mezzi di informazione di massa;
- b) la diffusione delle informazioni sulle attività degli organi regionali;
- c) la realizzazione di prodotti informativi anche a supporto delle attività di comunicazione integrata e della comunicazione all'interno dell'ente.
- d) la cura delle attività informative on line

L'attività dell'ufficio stampa è diretta, in via prioritaria, ai rapporti con i mezzi di informazione ed è ispirata a criteri di trasparenza, chiarezza, tempestività e parità di accesso fra le differenti testate giornalistiche.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 12

Portavoce

1. L'organo di vertice delle amministrazioni può nominare un portavoce, che cura i rapporti con gli organi di informazione. La nomina ha carattere fiduciario.
 2. Il portavoce, che può essere anche esterno all'amministrazione, non può esercitare nessun'altra attività nel settore della comunicazione.
 3. L'indennità del portavoce è stabilita nell'atto di nomina e non può essere superiore al trattamento previsto per i dipendenti di grado e funzione più elevato.
- Il portavoce del Presidente e dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale possono avvalersi, d'intesa con il Capo ufficio Stampa, della collaborazione di giornalisti pubblicisti e professionisti esterni.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 13

Uffici Stampa

1. Gli uffici stampa sono costituiti da personale iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti e professionisti e da personale di supporto a cui non è richiesta specifica iscrizione all'ordine.
2. Relativamente agli adempimenti e alle competenze amministrative Gli Uffici Stampa sono equiparati a un settore regionale di cui della legge regionale (Ordinamento della dirigenza e della struttura in materia di organizzazione e personale”).
3. Gli uffici Stampa sono organizzati ed operano come redazione giornalistica, in conformità a quanto stabilito dalle norme e dai contratti che regolano l'esercizio della professione giornalistica, nonché da quanto previsto dalla presente legge.
4. Le attività giornalistiche sono svolte da giornalisti pubblicisti e professionisti iscritti all'ordine professionale, assunti a contratto, con l'applicazione dello stato giuridico e del trattamento economico previsto dal contratto nazionale di lavoro giornalistico; le attività di segreteria e di supporto tecnico, amministrativo e contabile sono svolte da personale appartenente al ruolo regionale.
5. Il Capo ufficio Stampa deve essere giornalista, anche esterno all'Amministrazione, nominato rispettivamente con atto dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e con atto del Presidente della Giunta regionale.
6. Il trattamento economico del Capo ufficio Stampa è determinato con l'atto di nomina, in misura non superiore alla retribuzione massima prevista per il personale regionale appartenente alla qualifica unica dirigenziale.
7. I capi ufficio stampa esercitano i poteri e le funzioni propri della figura di direttore responsabile di organo di stampa, come stabilito dal contratto nazionale di lavoro giornalistico; competono loro inoltre le responsabilità amministrative e contabili attribuite ai dirigenti regionali per la gestione delle strutture organizzative; tali responsabilità non potranno costituire causa di retribuzioni aggiuntive sotto qualsiasi forma neppure indennitaria né compensativa.
8. I capi Ufficio Stampa assicurano il costante raccordo con le strutture organizzative del Consiglio regionale e della Giunta regionale, con gli enti e le aziende regionali, per l'informazione in entrata e in uscita e per una efficace integrazione delle attività svolte con quelle proprie delle strutture della comunicazione dei due organi istituzionali.
9. I capi Ufficio Stampa contribuiscono alla definizione dei programmi annuali delle attività di informazione e rispondono rispettivamente, all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e agli organi di governo per l'attuazione delle attività di informazione previste dagli stessi programmi.



Consiglio Regionale della Campania

10. La dotazione organica e le qualifiche dei giornalisti sono determinati rispettivamente, con atto dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del Capo Ufficio Stampa di Riferimento.

11. I giornalisti degli uffici Stampa, non possono svolgere altra attività professionale, fatto salvo quanto previsto al riguardo dal contratto nazionale di lavoro giornalistico.

12. La contrattazione integrativa aziendale, nelle materie previste dal contratto nazionale di lavoro giornalistico, è effettuata tra una delegazione nominata dal Presidente della Giunta regionale e l'Associazione Stampa Campana.

13. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale provvedono con rispettivi atti a sopprimere, a partire da una data comunque posteriore al 31 dicembre 2006, le strutture di informazione attualmente operanti presso i due organi ed alla contestuale costituzione degli Uffici Stampa; provvedono inoltre, sentite le organizzazioni sindacali, all'assegnazione del personale amministrativo ed esecutivo appartenente al ruolo regionale.

14. In prima applicazione, la dotazione organica giornalistica di ciascuna Ufficio è determinata in unità a tempo indeterminato.

15. I giornalisti appartenenti al ruolo unico regionale in servizio a tempo indeterminato rispettivamente presso l'ufficio stampa del Consiglio regionale e presso l'ufficio stampa della Giunta regionale alla data di entrata in vigore della presente legge possono, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presentare domanda per transitare dal comparto Regioni e autonomie locali nel ruolo del Ufficio Stampa; tale personale cessa di appartenere al ruolo unico regionale al quale si applica il contratto del comparto Regioni e autonomie locali e contestualmente, previa sottoscrizione di apposito contratto di diritto privato a tempo indeterminato, entra a far parte del ruolo unico del personale regionale al quale si applica il contratto nazionale del lavoro giornalistico, con attribuzione dello stato giuridico e del trattamento economico corrispondente alla qualifica di redattore con oltre trenta mesi di anzianità professionale. Ai soli fini dell'anzianità di servizio sono valutati interamente gli anni prestati presso gli uffici stampa degli organi regionali. Il personale in possesso dei requisiti professionali e attualmente impegnati in attività di informazione e comunicazione, anche on line, possono avvalersi della medesima facoltà, previo accertamento da parte del Capo Ufficio stampa dei requisiti previsti e della effettiva attività svolta.

16. I giornalisti di cui al comma 4 che non presentano domanda di transito nei ruoli delle Agenzie nel termine prescritto permangono nel ruolo regionale comparto Regioni e autonomie locali e sono adibiti ad altra mansione nell'ambito del profilo professionale posseduto; in alternativa, ad essi può essere attribuito un diverso profilo professionale previsto dall'ordinamento regionale per la categoria di appartenenza, affine a quello attualmente posseduto.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 14

Attività d'informazione presso gli enti locali

1. La Regione considera lo sviluppo e la qualificazione dei servizi di informazione, di comunicazione degli enti locali un obiettivo fondamentale per l'attuazione del diritto dei cittadini ad essere informati.

2. Le amministrazioni locali sono tenute a costituire un ufficio stampa, anche in forma associata con altre amministrazioni del territorio campano.

3. Le singole amministrazioni definiscono, con proprio regolamento, e nel rispetto dei principi fondamentali di cui alle leggi dello Stato, i criteri per la costituzione degli uffici stampa, le norme sulle incompatibilità.

4. La Regione sostiene l'istituzione di uffici stampa, che utilizzino giornalisti, professionisti e pubblicitari. In particolare quelli in forma associati come previsti dalla Legge 150 del 2000.

5. Il Contratto giornalistico previsto per il Capo Ufficio Stampa della Giunta e del Consiglio Regionale viene esteso ai Capi uffici Stampa di Giunta e di Consiglio delle Province Campane, dei Comuni capoluogo e nei comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti. Le suddette Amministrazioni dovranno prevedere apposito capitolo in bilancio per far fronte ad eventuali oneri aggiuntivi.

6. Gli addetti stampa in servizio presso le Province, i Comuni Capoluogo e con popolazione superiore ai 40.000 abitanti, nonché i capi uffici stampa dei Comuni minori, possono, presso le proprie amministrazioni, optare per il contratto privatistico giornalistico di redattore con oltre trenta mesi di anzianità professionale, come previsto dal comma 14 precedente articolo, previo accertamento da parte del competente ufficio personale dei requisiti previsti e della effettiva attività svolta. Le suddette Amministrazioni dovranno prevedere apposito capitolo in bilancio per far fronte ad eventuali oneri aggiuntivi.

7. La contrattazione integrativa aziendale, nelle materie previste dal contratto nazionale di lavoro giornalistico, per gli Enti subordinati, sarà effettuata tra una delegazione, nominata dai rispettivi Enti e l'Associazione Stampa Campana.

8. La regione istituisce entro un anno nel bilancio un apposito fondo teso a sostenere l'adozione del presente articolo presso le amministrazioni locali.



Consiglio Regionale della Campania

CAPO III

Articolo 15

Interventi di sostegno

1. La Giunta regionale sostiene, anche attraverso la realizzazione di appositi progetti, le forme di collaborazione e di cooperazione tra gli enti locali, che, secondo le finalità ed i principi della presente legge, decidano di favorire, sviluppare o qualificare la propria attività di informazione, comunicazione e relazioni con il pubblico.
2. La Regione promuove interventi di formazione, aggiornamento e qualificazione del personale regionale e, in collaborazione con gli enti locali, del personale di tali enti addetto alle attività di informazione, comunicazione e relazioni con il pubblico, secondo modelli formativi individuati dal piano triennale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b). Le attività formative rivolte ai giornalisti sono programmate in collaborazione con l'ordine regionale dei giornalisti e l'associazione stampa regionale.
3. La Regione favorisce e sostiene iniziative, proposte dagli istituti scolastici, dal Parlamento degli studenti e da soggetti che siano espressione della società civile, volte alla promozione di forme di educazione all'uso consapevole e critico dei mezzi di informazione e comunicazione.
4. La Regione trasmette alle amministrazioni il piano per la comunicazione segnalando le iniziative in corso e quelle programmate per la realizzazione delle singole finalità.
5. Il Piano regionale è reso pubblico anche attraverso il collegamento con il portale della Regione a cui devono accedere le altre amministrazioni pubbliche per la diffusione del proprio piano. Le singole amministrazioni, in piena autonomia, procedono, con proprio regolamento, all'attuazione del contenuto del piano per la comunicazione, indicando i requisiti, le forme, gli strumenti ed i prodotti prescelti per lo svolgimento delle attività di comunicazione.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 16

Programmazione annuale

1. La Giunta regionale ed il Consiglio regionale approvano, secondo le rispettive competenze, ed anche avvalendosi di apposite commissioni di esperti, nominate rispettivamente con decreto del presidente della giunta regionale e del presidente del consiglio regionale, il rispettivo piano annuale delle attività di informazione e comunicazione.
2. I piani di cui al comma 1 prevedono le modalità di impiego delle risorse, assicurando, comunque, pur nella specificità delle prestazioni oggetto del programma, trasparenza nella loro gestione.
3. Il piano comprende indirizzi agli enti dipendenti dalla Regione, un'articolata illustrazione delle attività svolte nell'anno precedente, nonché indicatori e metodologie per l'analisi dell'efficacia degli interventi di maggiore rilevanza.